



## **REGOLAMENTO PER L'ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI**

### **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

- 1.1 Con il presente regolamento il Fondo Pensione FON.TE. dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria di cui all'art. 5, comma 5, in materia di adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico e della relativa contribuzione.

### **ARTICOLO 2 - SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO – DEFINIZIONE**

- 2.1 Sono considerati soggetti fiscalmente a carico quelli individuati dalla vigente disciplina tributaria ai sensi dell'art.12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni (riportata nella Nota Informativa del Fondo, reperibile sul sito internet [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)).

### **ARTICOLO 3 - ISCRIZIONE/ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI**

- 3.1 L'iscrizione/adesione al Fondo Pensione FON.TE. dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione dell'aderente o del beneficiario, ovvero in un momento successivo.
- 3.2 Ai fini dell'iscrizione/adesione al Fondo di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l'apposito "Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico dell'aderente o del beneficiario", reperibile sul sito del Fondo Pensione FON.TE. — [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it) (Allegato A al presente Regolamento).
- 3.3 Nel caso in cui l'iscrizione/adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione al Fondo del lavoratore o del beneficiario, il modulo di cui al comma precedente dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.
- 3.4 Nel caso di iscrizione/adesione di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto solo dall'aderente o dal beneficiario; qualora si tratti di persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico.
- 3.5 Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti a Fon.Te., si applicano le previsioni statutarie nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

### **ARTICOLO 4 - CONTRIBUZIONE**

- 4.1 La contribuzione al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico è stabilita in cifra

fissa dall'aderente o dal beneficiario cui è a carico il soggetto interessato.

## **ARTICOLO 5 - MODALITA' DI VERSAMENTO AL FONDO DELLA CONTRIBUZIONE IN FAVORE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO**

- 5.1 L'aderente che intenda effettuare i versamenti contributivi di cui al precedente art. 4 dovrà compilare e far pervenire al Fondo Pensione l'apposito modulo "Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico", reperibile sul sito del Fondo Pensione FON.TE. — [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it) (Allegato B al presente Regolamento), indicando l'importo del contributo; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.
- 5.2 I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a "Fondo Pensione FON.TE.", ubicato presso BNP PARIBAS SA – Succursale Italia, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3 - IBAN IT 51 H 03479 01600 000802621600.
- 5.3 Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale "CTRFISC" seguita dal codice fiscale, cognome e dal nome del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale è eseguito il versamento e dal codice fiscale, dal cognome e dal nome dell'aderente, rispettando l'ordine qui indicato.

## **ARTICOLO 6 - TERMINI DI VERSAMENTO**

- 6.1 Il Fondo Pensione procederà all'investimento dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 2 e 3 del precedente articolo 5 solo a seguito dell'avvenuta ricezione da parte dell'aderente o del beneficiario, entro il 20 del mese di riferimento, del modulo "Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico", nonché di copia dell'ordine del bonifico effettuato. Il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione e/o la mancata ricezione della copia del bonifico non consentiranno al Fondo Pensione la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti potranno essere investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

## **ARTICOLO 7 - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO MAGGIORENNE E CAPACE**

- 7.1 Il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi, dovrà compilare l'apposito modulo di cui al primo comma dell'articolo 5.
- 7.2 Le modalità e le tempistiche di versamento sono le medesime previste dal precedente articolo 5 e dall'articolo 6.
- 7.3 I versamenti effettuati dal soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace saranno fiscalmente deducibili esclusivamente da parte del medesimo.

## **ARTICOLO 8 - INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO**

- 8.1 I contributi di cui all'art. 4 saranno investiti nel comparto prescelto al momento dell'adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico, ovvero nella diversa linea di investimento comunicata a seguito dell'esercizio della facoltà di modifica del comparto ("Switch").
- 8.2 In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico sarà investita nel Comparto Sviluppo.

## **ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO**

- 9.1 Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico dell'aderente, l'aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell'interessato.
- 9.2 Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore aderente o del beneficiario di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 e dall'articolo 6, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

## **ARTICOLO 10 - PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DA PARTE DEL LAVORATORE A CUI È FISCALMENTE A CARICO IL SOGGETTO INTERESSATO**

- 10.1 In caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte del lavoratore aderente, anche nell'ipotesi di chiusura della posizione da parte di quest'ultimo, lo stesso potrà continuare ad alimentare liberamente la posizione del soggetto fiscalmente a carico. Altrimenti, il soggetto fiscalmente a carico potrà incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, ovvero mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
- 10.2 In caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico è consentito mantenere aperta la posizione con o senza prosecuzione della contribuzione.
- 10.3 Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa che comporti la maturazione di TFR, può destinare il TFR maturando anche se il datore di lavoro non applica il contratto di riferimento del fondo. In tale evenienza, il fondo identifica il datore di lavoro e fornisce le istruzioni per effettuare il versamento. Si avverte che in questo caso l'aderente perde il diritto alla contribuzione datoriale spettante in caso di adesione al fondo collettivo di riferimento.
- 10.4 Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa, in caso di cessazione di detta attività, ha diritto di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti, esercitabile fino all'inizio di una nuova attività.

## **ARTICOLO 11 - SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO**

- 11.1 Dal primo versamento contributivo effettuato in favore del fiscalmente a carico è trattenuta la quota di adesione al Fondo come definita nella Parte I della Nota informativa, 'Le informazioni chiave per l'aderente', Scheda i Costi (consultabile sul sito [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)).
- 11.2 Dalla contribuzione del fiscalmente a carico è prelevata una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura indicata nella Nota informativa del Fondo Pensione, reperibile sul sito internet [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it). Il prelievo viene effettuato al primo versamento effettuato nel corso dell'anno.
- 11.3 Dall'ammontare delle erogazioni può essere prelevato, qualora previsto, un importo per la copertura delle spese amministrative inerenti l'esecuzione delle relative pratiche.